



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N° 2 "GIUSEPPE DESSI"
VILLACIDRO

Via Cavour 36 Tel 070/932030 Fax 070/9310584 mail caic896003@istruzione.it PEC caic896003@pec.istruzione.it

Circ. n. 237 del 22.02.2022

Alle famiglie
Scuola Infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria 1° grado
Ai referenti Covid
Ai docenti
Al personale ATA
Al sito web
Al R.E.

OGGETTO: PROCEDURE PER LE SEGNALAZIONI COVID (D.L. N. 5 DEL 04/02/2022)

- Vista la Circolare del Ministero della Salute del 04/02/2022
- Vista la circolare interna n.223 del 17/02/2022
- Visto il D.L. N. 5 DEL 04/02/2022

si rimarkano le PROCEDURE che il nostro Istituto segue per la gestione delle segnalazioni, in base alla nuova normativa in essere, da parte del personale e delle famiglie delle studentesse e degli studenti, ricordando a tutti che **ai primi sintomi occorre immediatamente contattare il proprio medico di famiglia o pediatra o guardia medica.**

✓ PER IL PERSONALE

Si comunica al personale che appena si è a conoscenza della positività da COVID-19, occorre immediatamente contattare il proprio medico di famiglia e far certificare il proprio stato di malattia secondo le procedure sanitarie previste da normativa vigente e regolate dalla legge sulla privacy, nonchè avvisare subito la scuola per via telefonica o, se ciò non fosse possibile, via email, per organizzare il servizio in tempi celeri nelle classi di competenza e titolarità.

Il certificato di malattia va inviato a caic896003@istruzione.it

Tutte le comunicazioni di seguito declinate dovranno essere inoltrate dal **personale** all'indirizzo segnalazioni_covidpersonale@comprensivodessivillacidro.edu.it e a caic896003@istruzione.it:

- **"comunicazione contatto con positivo"-PERSONALE SCOLASTICO- (ALL.1)** modificabile in base al ruolo di appartenenza;
- **"comunicazione positività"-PERSONALE SCOLASTICO- (ALL. 3);**
- **"comunicazione esito-tampone"-PERSONALE SCOLASTICO- (ALL. 5).**

✓ PER LE FAMIGLIE

Allo scopo di consentire alla Scuola di assicurare le attività didattiche in presenza in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa emergenziale in vigore, le famiglie sono tenute ad assumere l'impegno di trasmettere immediata comunicazione alla Scuola in ordine a cambiamenti nella situazione personale delle proprie figlie e figli, frequentanti in qualità di alunne e alunni codesto Istituto scolastico, in caso:

- a) **siano venuti a contatto con soggetto positivo**
- b) **siano divenuti essi stessi positivi**

- c) **abbiano effettuato un tampone a seguito delle misure di auto-sorveglianza / quarantena disposte dall'istituto**

Tutte le comunicazioni relative alle situazioni suddette dovranno essere inoltrate dalle **famiglie** utilizzando i seguenti allegati, aggiornati alla normativa vigente e debitamente compilati, agli indirizzi email segnalazioni_covid@comprensivodessivillacidro.edu.it e a caic896003@istruzione.it :

- **"comunicazione contatto con positivo" ALUNNE-ALUNNI- (ALL.1.BIS) aggiornato per tutte/tutti le/gli alunne/alunni;**
- **"comunicazione positività"- ALUNNE-ALUNNI- (ALL. 2);**
- **"comunicazione esito-tampone"-ALUNNE-ALUNNI- (ALL. 4);**

SCUOLA INFANZIA

FINO A QUATTRO CASI DI POSITIVITÀ TRA GLI ALUNNI NELLA STESSA SEZIONE/GRUPPO CLASSE (FINO A 4 CASI)

Attività educativa e didattica in presenza.

In tal caso:

- docenti ed educatori sono obbligati all'utilizzo di mascherine ffp2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo;
- solo in caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare o antigenico autosomministrato (in questo caso con esito autocertificato). Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

N.B. Per la permanenza/rientro in classe, nei casi in cui non siano presenti sintomi, l'esito negativo del test autosomministrato è attestato tramite autocertificazione. Il Test antigenico autosomministrato non è valido per la riammissione in classe dei guariti da Covid-19.

CON CINQUE O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ NELLA STESSA SEZIONE/GRUPPO CLASSE (5 o + CASI)

Attività educativa e didattica sospesa per cinque giorni.

In tal caso, a livello di misura sanitaria:

- ai bambini ed agli alunni della sezione/gruppo classe si applica il regime di auto-sorveglianza, laddove possibile [soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario (DUE DOSI) o sono guariti da meno di 120 giorni o hanno fatto dose di richiamo (TERZA DOSE)], con esclusione dell'obbligo di DPI al di sotto dei sei anni;
- se non è possibile applicare il regime sanitario di auto-sorveglianza, si applica la quarantena precauzionale di 5 giorni, con riammissione in classe subordinata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare (art. 6, c.2: non si menziona, qui, la possibilità di test autosomministrato), con obbligo di indossare ffp2 nei cinque gg successivi se al di sopra dei sei anni;
- il conteggio dei casi si azzerà se trascorrono cinque giorni con assenza di casi positivi, prendendo in considerazione solo i casi degli alunni (art. 6, c. 4);
- docenti ed educatori sono obbligati all'utilizzo di mascherine ffp2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.

SCUOLA PRIMARIA

FINO A QUATTRO CASI DI POSITIVITÀ TRA GLI ALUNNI NELLA STESSA CLASSE (FINO A 4 CASI)

Le attività proseguono in presenza;

in tal caso:

- è obbligatorio, per i docenti e gli alunni al di sopra dei sei anni, l'utilizzo di mascherine ffp2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo;
- solo in caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare o antigenico autosomministrato (in questo caso con esito autocertificato). Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

N.B. Per la permanenza/rientro in classe, nei casi in cui non siano presenti sintomi, l'esito negativo del test autosomministrato è attestato tramite autocertificazione. Il Test antigenico autosomministrato non è valido per la riammissione in classe dei guariti da Covid-19

CON CINQUE O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ TRA GLI ALUNNI NELLA STESSA CLASSE (5 o + CASI)

➤ Le attività proseguono in presenza, con regime di auto-sorveglianza per:

- *chi ha concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 gg (DUE DOSI);*
- *chi è guarito da meno di 120 gg o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario (DUE DOSI);*
- *chi ha fatto dose di richiamo (TERZA DOSE);*
- *chi possiede un'idonea certificazione di esenzione dal vaccino.*

In tali casi:

- è obbligatorio, per i docenti e gli alunni al di sopra dei sei anni, l'utilizzo di mascherine ffp2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo;
- la condizione sanitaria che consente il proseguimento della didattica in presenza può essere controllata mediante applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi.

➤ PER GLI ALTRI ALUNNI

- *chi ha ricevuto la 2° dose del vaccino da più di 120 giorni;*
- *chi è guarito da più di 120 giorni;*
- *chi non è vaccinato;*
- *chi non ha concluso il ciclo vaccinale primario (una sola dose);*
- *chi ha concluso il ciclo vaccinale primario (2 dosi) da meno di 14 giorni;*

si applica la DDI;

in tal caso:

- a livello di misura sanitaria si applica la quarantena precauzionale di 5 giorni, con riammissione in classe subordinata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare (art. 6, c.2: non si menziona, qui, la possibilità di test autosomministrato), con obbligo di indossare ffp2 nei cinque gg successivi se al di sopra dei sei anni;
- si ricorre alla DDI se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro 5 gg dall'accertamento del caso precedente, prendendo in considerazione, ai fini del calcolo, solo gli alunni (art. 6, c. 4);

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

CON UN CASO DI POSITIVITÀ TRA GLI ALUNNI NELLA STESSA CLASSE (1 CASO)

➤ **Le attività proseguono in presenza;**

in tal caso:

- è obbligatorio, per docenti e alunni, l'utilizzo di mascherine ffp2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo.
- Anche agli alunni si applica il regime dell'auto- sorveglianza per la durata di 5 giorni.

CON DUE O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ TRA GLI ALUNNI NELLA STESSA CLASSE (2 O + CASI)

➤ **Le attività proseguono in presenza,** con regime di auto-sorveglianza per:

- chi ha concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 gg (DUE DOSI);
- chi è guarito da meno di 120 gg o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario (DUE DOSI);
- chi ha fatto dose di richiamo (TRE DOSI);
- chi possiede un'idonea certificazione di esenzione dal vaccino.

In tali casi:

- è obbligatorio, per docenti e alunni, l'utilizzo di mascherine ffp2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo;
- la condizione sanitaria che consente il proseguimento della didattica in presenza può essere controllata mediante applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi.

➤ **PER GLI ALTRI ALUNNI**

- *chi ha ricevuto la 2° dose del vaccino da più di 120 giorni;*
- *chi è guarito da più di 120 giorni;*
- *chi non è vaccinato;*
- *chi non ha concluso il ciclo vaccinale primario (una sola dose);*
- *chi ha concluso il ciclo vaccinale primario (2 dosi) da meno di 14 giorni;*

si applica la DDI;

in tal caso:

- a livello di misura sanitaria si applica la quarantena precauzionale di 5 giorni, con riammissione in classe subordinata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare (art. 6, c.2: non si menziona, qui, la possibilità di test autosomministrato), con obbligo di indossare ffp2 nei cinque gg successivi;
- si ricorre alla DDI se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro 5 gg dall'accertamento del caso precedente, prendendo in considerazione, ai fini del calcolo, solo gli alunni (art. 6, c. 4)

In caso di DDI, per la scuola primaria e secondaria di 1° grado, dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico o un suo delegato, verificherà i suddetti requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata. La verifica verrà fatta quotidianamente su tutti gli alunni della classe in cui si sono verificate le positività.

❖ **La verifica delle condizioni che consentono la presenza fisica in classe va effettuata quotidianamente, per i cinque giorni successivi alla presa di conoscenza dei casi di positività nella classe di appartenenza da personale delegato dal Dirigente Scolastico secondo la normativa suddetta:**

- SCUOLA PRIMARIA: Con 5 o più casi di positività accertati nella stessa classe
- SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: Con 2 o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe

Il nuovo decreto favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, **fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado**, in regime di auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate. Per questo occorre la prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Per gli alunni della scuola dell'infanzia i test diagnostici T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Data la delicatezza dei dati trattati e per assolvere gli obblighi di informazione previsti dall' art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si chiede di prendere visione della informativa, pubblicata nella sezione privacy del sito web istituzionale e sulla bacheca di Argo.

In base alle nuove disposizioni le scuole possono oggi trattare due informazioni relative alla salute dei propri alunni in relazione al Covid:

1. **dati relativi alla positività**: per tutti gli ordini di scuole.
2. **dati relativi alla vaccinazione**: solo per le scuole primarie e secondarie di I e II grado e per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)

Per altre problematiche relative a situazioni da COVID continuano a essere attivi gli indirizzi email già comunicati:

- per famiglie dsgiorri.dessi.ris@gmail.com
- per il personale scolastico dsgiorri.dessi.rispers@gmail.com

SI RICORDA QUANTO SEGUE:

✓ Quarantena precauzionale

La misura sanitaria della **quarantena precauzionale** è stabilita per gli alunni dell'infanzia e della primaria (con 5 o più casi) o delle secondarie (con 2 o più casi):

1. non vaccinati
2. che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (2 dosi)
3. che abbiano completato il ciclo vaccinale primario (2 dosi) da più di 120 giorni
4. che siano guariti da più di 120 giorni:

La misura sanitaria, della **durata di cinque giorni**, cessa in seguito all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Inoltre, al momento del rientro in classe, è previsto l'obbligo di indossare **mascherine FFP2 per i successivi 5 giorni**. La quarantena precauzionale termina il 5° giorno successivo all'ultimo contatto con il più recente caso di positività, che corrisponde all'ultimo giorno di scuola del caso medesimo (es. se il giorno dell'ultimo contatto è il 10 febbraio, il tampone verrà eseguito dal 15 febbraio).

✓ **Auto-sorveglianza**

La misura sanitaria dell'auto-sorveglianza è stabilita per gli alunni dell'infanzia e della primaria (con 5 o più casi) o delle secondarie (con 2 o più casi):

1. che hanno completato il ciclo vaccinale primario (2 dosi) da meno di 120 giorni
2. che sono guariti da meno di 120 giorni
3. che sono guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario (2 dosi)
4. che hanno effettuato la dose di richiamo (3 dosi)

La misura sanitaria comporta l'obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi. In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare

Si allegano alla presente i format aggiornati alla normativa vigente (D.L.n.5 del 04/02/22 e Circ. Min.Salute del 04/02/2022) per le segnalazioni COVID di positività o di contatto:

:

- ❖ **allegato 1** con oggetto "**comunicazione contatto con positivo**" **PERSONALE SCOLASTICO**;
- ❖ **allegato 1 bis** con oggetto "**comunicazione contatto con positivo**" **ALUNNE-ALUNNI**;
- ❖ **allegato 2**, con oggetto "**comunicazione positività**"- **ALUNNE-ALUNNI**- il cui contenuto, debitamente compilato, deve essere riportato dentro la suddetta mail di trasmissione alla Scuola;
- ❖ **allegato 3**, con oggetto "**comunicazione positività**"- **PERSONALE SCOLASTICO**- il cui contenuto, debitamente compilato, deve essere riportato dentro la suddetta mail di trasmissione alla Scuola;
- ❖ **allegato 4**, con oggetto "**comunicazione esito-tampone**"-**ALUNNE-ALUNNI**- il cui contenuto, debitamente compilato, deve essere riportato dentro la suddetta mail di trasmissione alla Scuola;
- ❖ **allegato 5**, con oggetto "**comunicazione esito-tampone**"-**PERSONALE SCOLASTICO**-il cui contenuto, debitamente compilato, deve essere riportato dentro la suddetta mail di trasmissione alla Scuola.

CON LA PUBBLICAZIONE AL SITO WEB DELL'ISTITUTO E AL REGISTRO ELETTRONICO, AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 E DEL C.A.D. D.LGS. N. 82/2005, LA PRESENTE E I SUOI ALLEGATI SI INTENDONO NOTIFICATI A TUTTI GLI INTERESSATI. SE NE RICHIEDE PERTANTO UN'ATTENTA E PUNTUALE LETTURA NELL'OTTICA DI UNA CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA E CIVICA.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marinella GIORRI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'Art.3, comma 2, del D. L.vo n. 39/1993